

COMUNE DI IGLESIAS
Provincia Del Sud Sardegna
Collegio dei Revisori dei conti
Parere n. 10

L'anno 2024, il giorno 27 del mese di giugno, si è riunito in modalità audio conferenza, il Collegio dei Revisori del Comune di Iglesias.

Partecipano alla riunione:

Salaris Francesco – Presidente del Collegio

Di Marco Anna Giacomina – Componente

Casu Sergio – Componente

In apertura di seduta, il Collegio, considerata la funzione ed il ruolo dell'Organo di Revisione Contabile in materia di programmazione del personale definito dalla normativa vigente, procede all'esame della proposta di Deliberazione della Giunta Comunale n. 214 del 26 giugno 2024 avente ad oggetto "Aggiornamento del Piano Triennale Fabbisogni di Personale 2024/2026 (di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 24 del 25.01.2024. Aggiornamento assunzioni a tempo determinato anno 2024"

Premesso che il vigente quadro normativo in materia di organizzazione degli enti locali, con particolare riferimento a quanto dettato dal D. Lgs. n. 267/2000 e dal D. Lgs. n. 165/2001, attribuisce alla Giunta comunale specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e della programmazione del fabbisogno del personale;

VISTO

- l'art. 6 commi 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito, con modificazione dalla legge 6 agosto 2021 n. 113, che prevede che per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese, le pubbliche amministrazioni, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O);
- l'art. 6, comma 1 del DL 80/2021, convertito con modificazione nella legge 113/2021 stabilisce che i Comuni con più di 50 dipendenti, devono adottare il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2024-2026, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare del D. Lgs. 150/2009 e della legge 190/2021. Tale termine si riferisce a tutti gli Enti locali che hanno approvato i bilanci di previsione 2024/2026 entro il 31 dicembre 2023;

VISTI

- altresì, la deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 25 gennaio 2024 avente ad oggetto "Approvazione del piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O) 2024-2026, in particolare la sezione 3 "Organizzazione e capitale umano" – sottosezione 3.3 "Piano triennale dei fabbisogni di personale";
- il Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, è intervenuto, con l'art. 33, a modificare la disciplina relativa alle capacità assunzionali superando la logica del turn over a favore di quella della sostenibilità finanziaria, ferma

restando, anche in questo caso, la perdurante applicazione dei tetti di spesa stabiliti dall'art. 1, comma 557, della legge 296/2006;

CONSIDERATO

- che dai conteggi effettuati secondo la vigente disciplina, il parametro di spesa di personale su entrate correnti come da ultimo consuntivo approvato risulta essere pari al 13,44% e che pertanto il Comune si colloca nella fascia di virtuosità poiché il suddetto rapporto è al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1;
- che ai sensi dell'art. comma 557-quater legge 27 dicembre 2006, n. 296 gli enti sono tenuti a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;
- che tale valore è fissato nella somma di euro 5.426.915,35;
- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 230 del 21/11/2023, rimodulata con la delibera n. 25 del 25.01.2024, è stata approvata la destinazione, per l'anno 2024, dei proventi derivanti dalle sanzioni del codice della strada, riservando una quota complessiva di euro 18.800,00 (compreso retribuzione, oneri e IRAP) all'assunzione dei vigili stagionali. Le somme accantonate consentono l'assunzione di n. 4 vigili stagionali con contratto a tempo determinato part time al 50,00% per 3 mesi con una spesa complessiva di euro 18.323,04 (di cui euro 13.123,12 per retribuzione, euro 4.081,04 per oneri ed euro 1.115,77 per IRAP).
- che la vigente normativa prevede che possano procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale gli Enti che:
 - 1) abbiano approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.), approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 25 gennaio 2024;
 - 2) abbiano verificato l'assenza di eccedenza di personale o di situazioni di sovrannumero (art. 33, comma 1, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165);
 - 3) abbiano rispettato l'obbligo di contenimento della spesa di personale con riferimento al triennio 2011-2013 (art. 1, commi 557 e successivi, legge 27 dicembre 2006, n. 296);
 - 4) abbiano rispettato i termini previsti per l'approvazione del bilancio di previsione, approvato entro il 31 dicembre 2023. Del rendiconto e del bilancio consolidato nonché il termine dei trenta giorni per l'invio dei relativi dati alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche;
 - 5) si trovino in assenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto;

DATO ATTO

- che l'assunzione stagionale di vigili urbani si rende necessariamente importante per garantire, durante i mesi estivi, la copertura di servizi e compiti istituzionali anche in fascia oraria serale e notturna;
- che l'art. 5 comma 6, secondo periodo, del D.L. 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125, ammette la possibilità di assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale per un periodo non superiore a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili;

CONSIDERATO

- che per garantire il costante svolgimento delle funzioni istituzionali nel periodo estivo, caratterizzato da un consistente flusso turistico, e data l'attuale consistenza dell'organico del Corpo di Polizia locale, è necessario prevedere l'assunzione di n. 4 vigili con contratto a tempo determinato part time all'83,33 e non al 50%, per n. 3 mesi per una spesa complessiva di euro 30.536,16;
- che la quota eccedente i proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada pari a complessivi euro 11.736,16 può essere finanziata con risorse a carico del Bilancio 2024/2026, esercizio 2024, derivanti dai risparmi sulle spese di personale ad oggi maturati e

scaturenti da impreviste dimissioni dal servizio di personale dipendente ovvero da posizioni in comando verso altri enti;

- che con le assunzioni programmate con il presente atto è comunque rispettato il limite di spesa di personale per assunzioni a tempo determinato come risulta dalla tabella A allegata alla proposta di delibera;
- che la spesa del personale che discende dalle assunzioni programmate con il presente atto, dettagliatamente indicata nel prospetto B, rientra nei limiti di spesa di cui all'art. 1, commi 557 e seguenti, L. 296/2006 pari ad euro 5.426.915,35.

DATO ATTO

- che sulla base delle esigenze dettate dagli obiettivi strategici del Comune di Iglesias e dalla necessità di assicurare la funzionalità dei servizi, della situazione contingente del personale attualmente presente in servizio, di procedere all'aggiornamento della programmazione del fabbisogno di personale relativa al triennio 2024-2026;

CONSIDERATO

- altresì che l'Ente non ha mai dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Conto Consuntivo approvato, relativo all'anno 2023, non emergono condizioni di squilibrio finanziario;
- che in relazione all'ultimo rendiconto approvato (consuntivo anno 2023) la situazione finanziaria dell'Ente, e delle spese di personale certificate dai rendiconti, risulta dalla tabella allegata al presente provvedimento e che il Comune di Iglesias si colloca al di sotto del valore soglia definito dal suddetto DM 17 marzo 2020, consentendogli di acquisire il carattere di comune virtuoso;

VISTI

- il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 recante il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali
- il D. lgs. 30.03.2001 n. 165 recante il Testo Unico sul Pubblico Impiego;
- lo Statuto comunale e il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 6 del D. Lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 4 e 5 del CCNL 21 maggio 2018;
- il parere tecnico contabile dei responsabili dei servizi.

Per quanto sopra esposto, il Collegio

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto in basa all'art. 19, c. 8, L. 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

Il Collegio dei Revisori

Salaris Francesco

Di Marco Anna Giacomina

Casu Sergio

